



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
12 MAR. 2020
Prot. 88831 Til. I Cl. 3
Rep. Decreti n. 783

IL RETTORE

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990, ed in particolare l'art. 11 comma 1.

VISTA la legge n. 264 del 02.08.1999 recante "norme in materia di accessi ai Corsi Universitari".

VISTO lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, così come modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015 e con DR n. 2976 del 25 luglio 2018.

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm.

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

VISTE le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

- Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Comunicazione del 25 febbraio 2020 della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- Nota del 26 febbraio 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Direttiva n° 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottarsi sul territorio nazionale, ed in specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi;

VISTA la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 3 marzo 2020, con la quale si raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale osservanza delle misure varate col DPCM succitato; in particolare il Ministro invita gli atenei a garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculare anche attraverso modalità di erogazione a distanza;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'11 marzo 2020;

VISTI il DPCM del 4 marzo 2020, il DPCM dell'8 marzo 2020, il DPCM del 9 marzo 2020 e il DPCM dell'11 marzo 2020 relativi alle "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTO in particolare l'art. 1, lettere d) e h), del DPCM del 4 marzo 2020 dispone anche per le Università la sospensione delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza e l'art. 2, comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020 che fissa la data di efficacia dei provvedimenti adottati fino al 3 aprile;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre modalità alternative di erogazione della didattica che diano agli studenti, ove praticabile, la possibilità di fruire delle attività curriculare come da calendario didattico in deroga a quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo;

TENUTO CONTO di quanto predisposto dai Servizi Informatici di Ateneo per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica a distanza;

VISTE le note prot. n. 84406 del 5 marzo 2020 e prot. n. 87155 del 10 marzo 2020;

VISTO l'art 6 comma 3 lettera l) dello Statuto dell'ateneo di Catania, in relazione al quale il Rettore può adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica agli organi stessi nella prima riunione successiva;

DECRETA

Art. 1

Tutta la didattica frontale è sospesa ed è sostituita da forme di didattica a distanza, tramite l'uso della piattaforma Microsoft Teams, secondo la procedura predisposta dai servizi informativi come da linee guida disponibili sulla pagina <https://www.unict.it/servizi/microsoft-teams>.

Art. 2

Sono sospese tutte le esercitazioni di laboratorio, in campo o fuori sede, e tutte le attività di tirocinio.

Art. 3

Per i tirocinanti che abbiano raggiunto almeno il 60% delle ore previste, l'esperienza svolta è considerata valida per l'acquisizione dei crediti previsti dal proprio corso di laurea. Nel caso in cui non sia stato possibile il raggiungimento del 60% delle ore previste, le ore di tirocinio potranno essere completate concordando con il tutor universitario e con quello aziendale prove/attività sostitutive.

Art. 4

Le assenze maturate dagli studenti, per i corsi che prevedono la frequenza obbligatoria, non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

Art. 5

L'attività di ricevimento degli studenti da parte dei docenti potrà essere svolta unicamente in modalità telematica.

I servizi di front-office agli studenti sono attivi solo da remoto presso tutti gli sportelli (segreterie studenti, orientamento, international desk, Scuole e Dipartimenti) attraverso i contatti indicati sul sito di Ateneo e/o dei Dipartimenti.

Art. 6

È interdetto l'uso degli spazi studio e delle biblioteche. È sospeso anche il servizio di restituzione e prestito libri.

Art. 7

A far data dal 16 marzo 2020 lo svolgimento degli esami di profitto e degli esami di laurea potrà essere effettuato in modalità a distanza, tramite l'uso della piattaforma Microsoft Teams.

Art. 8

Le commissioni per gli esami di profitto possono essere composte anche soltanto dal docente titolare dell'insegnamento.

Art. 9

Le commissioni per la valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, così come disposto dall'art. 22 comma 6 del Regolamento didattico di Ateneo e indipendentemente dalle previsioni contenute nei Regolamenti dei singoli Corsi di Studio, sono composte da un numero minimo di docenti pari a tre per i Corsi di Laurea e a cinque per i Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico.

Art. 10

Per i laureandi di primo livello che abbiano effettuato l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale il termine per regolarizzare l'iscrizione, a seguito del conseguimento del titolo, è prorogato al 31 luglio 2020.

Art.11

Il presente decreto si intende valido ed efficace fino a nuovo provvedimento e comunque fino alla vigenza delle disposizioni relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Art. 12

Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima seduta utile degli organi di Governo.


IL RETTORE
(Francesco PRIOLI)
Francesco Priolo

